



# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

## CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE COPIA

**n. 11 del 28-04-2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **09:00**, nella Videoconferenza, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il **ORNELLA STEFANELLI** in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Presente	BERNACCHINI EMANUELE	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
FEDELE MARCO	Presente	CORNIGLIA FRANCESCO	Presente
SOCCIARELLI EMANUELA	Assente	SACCONI ELEONORA	Presente
STEFANELLI ORNELLA	Presente	MAZZONI QUINTO	Assente

**PRESENTI: 10 - ASSENTI: 2**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **ORNELLA STEFANELLI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante **MARA DE ANGELIS**.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.6

DELIBERA n. 11 del 28-04-2021

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTO altresì l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che il medesimo art. art. 1 comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova IMU"

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta normativa, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

DATO ATTO che il comma 755 dell'articolo 1 della legge n° 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

CONSIDERATO che i comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2020 con cui è stata confermata, a decorrere dall'anno 2020, l'ex maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013 nella misura applicata per l'anno 2019 (ovvero del 0.8 per mille) secondo quanto ora previsto dal comma 755 dell'art. 1 della legge 160/2019 come modificato ad opera dell'art. 108 del D.L. n. 104/2020 e, per l'effetto, la sola aliquota da applicare ai fabbricati di categoria D/1 è stata determinata nella misura del 1,14 per cento quale risultante dalla sommatoria tra l' aliquota già approvata pari al 1,06 per cento e la maggiorazione TASI pari al 0.08 per mille mantenendo così la stessa misura impositiva applicata complessivamente per l'anno 2014 (IMU + TASI) e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; Sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base

DELIBERA n. 11 del 28-04-2021

dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in seguito prorogato con successivi atti fino al 30.04.2021;

DATO ATTO, altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 l

- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli oste

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati

PRESO ATTO che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 l

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

DELIBERA n. 11 del 28-04-2021

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,4 per cento
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per cento
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D1	1,14 per cento
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (escluso D1 e D10)	1,06 per cento
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/1 "Negozzi e Botteghe";	0,50 per cento
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/3 "Laboratori per arti e mestieri"	0,50 per cento
Aliquota per i terreni agricoli	0,46 per cento
Aliquota per i fabbricati appartenenti alla categoria A e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/10 e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 1 grado. (Con riduzione del 50% della base imponibile)	0,76 per cento
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 per cento
fabbricati dei gruppi catastali A/10 "Uffici e studi privati"	0,76 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	1,06 per cento

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 conosciuto come "Decreto Sostegni" che all'art. 30 prevede, tra l'altro, il rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01/07/2020.

VISTI i pareri del Responsabile del Servizio Tributi- Suap- Attività Produttive e del Responsabile del servizio Ragioneria e Personale in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione,

DELIBERA n. 11 del 28-04-2021

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria prot. n. 11520 del 22/04/2021

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate;

VISTO l'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

#### D E L I B E R A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,4 per cento
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per cento
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D1	1,14 per cento
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (escluso D1 e D10)	1,06 per cento
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/1 "Negozzi e Botteghe";	0,50 per cento
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/3 "Laboratori per arti e mestieri"	0,50 per cento
Aliquota per i terreni agricoli	0,46 per cento
Aliquota per i fabbricati appartenenti alla categoria A e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/10 e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 1 grado. (Con riduzione del 50% della base imponibile)	0,76 per cento
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 per cento
fabbricati dei gruppi catastali A/10 "Uffici e studi privati"	0,76 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	1,06 per cento

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale applicabile esclusivamente alle abitazioni appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nell'importo di Euro 200,00;

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il

DELIBERA n. 11 del 28-04-2021

1° gennaio 2021.

4. Di stabilire che, ai sensi della normativa vigente, l'imposta dovrà essere versata alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, con possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Corniglia, Fedele, Sacconi).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 23-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP**  
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 23-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE**  
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL VERBALIZZANTE**  
F.TO DE ANGELIS MARA

**IL PRESIDENTE**  
F.TO ORNELLA STEFANELLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);  
| X | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

---

**\*\*\*COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO\*\*\***

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

---